

REP. N.

COMUNE DI VENAROTTA

(Prov. di Ascoli Piceno)

Contratto d'Appalto - Affidamento ai sensi ex artt. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020. n° 120 (in deroga all'art. 36 comma 2 lett.a) - Bando Gal Piceno PSR Marche 2014-2020 (reg. ce 1305/2013) misura 19 sostegno allo sviluppo locale leader - sotto misura: 19.2.7.6 operazione a) investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali - **"Intervento di recupero e restauro di porzione del convento di San Francesco in Castello" CIG: 8640350262**

L'anno **DUEMILAVENTUNO (2021)**, il giorno (.....) del mese di, sono presenti:

- per il **Comune di Venarotta**, con sede in Venarotta, via Euste Nardi n.39, codice fiscale: 80004310449, partita iva: 00357520444, il **Geom. Gino Santoni**, (c.f. SNTGNI70M31L728E) nato a Venarotta (AP) il 31/08/1970, domiciliato per la carica presso la sede comunale ove sopra, nella sua qualità di Responsabile dell'Area LL.PP. – Tecnico/Manutentiva, di seguito denominato **"Comune"**;

- per l'Impresa **"IMPRESA COSTRUZIONI EDILI CINELLI ROBERTO E C. S.R.L."** con sede legale in Ascoli Piceno (AP), Via F. Ciotti 32, p.i 01129760441, il signor il signor **Cinelli** (c.f.) nato a (AP) il, domiciliato per la carica ove sopra, presso la sede legale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di titolare, della soprannominata Impresa, di seguito denominato **"Appaltatore"**.

Premesso che:

► questo Comune ha partecipato al bando di finanziamento con un progetto di intervento di **"Intervento di recupero e restauro di porzione del convento di San Francesco in Castello"**

► con **deliberazione di Giunta Comunale n.95/2018**, al fine della partecipare al bando: "GAL PICENO PSR MARCHE 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) Misura 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO

LOCALE LEADER - Sotto Misura: 19.2.7.6 Operazione A) Investimenti relativi al patrimonio culturale e

naturale delle aree rurali”, si approvava lo studio di fattibilità di **“Intervento di recupero e restauro di**

porzione del convento di San Francesco in Castello”

► con nota GAL Piceno acquisita al **prot. 3459/19** si comunicava l'esito della graduatoria, specificando

che la domanda di questo Comune risulta ammissibile a finanziamento per una spesa di **€ 59.103,64**

per la quale può essere riconosciuto un aiuto fino a **€ 53.193,29 (domanda di aiuto 36623)**

► con **determinazione Area Tecnica n. n.262/482 del 19/11/2019**, in applicazione dell'articolo 36,

comma 2, lettera a), e dell'art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016, si avviava sul portale

www.acquistiinrete.it, una trattativa privata diretta sul MEPA nella categoria **“SERVIZI - SERVIZI**

PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE”, con il

professionista dell'**Arch. Giovanni De Angelis** con studio in via delle Torri, 7 – 63100 Ascoli Piceno -

p.iva 01921180442, al fine dell'affidamento dell'incarico di redazione progetto definitivo / esecutivo,

direzione lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,

verifiche e collaudi e relative attività complementari ed accessorie, nessuna esclusa, previste dal D.Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i. inerenti la realizzazione dei lavori di cui trattasi ossia **“Intervento di recupero e**

restauro di porzione del convento di San Francesco in Castello”

► con **determinazione Area Tecnica n.272/494 del 05.11.2019**, ai affidava, all'**Arch. Giovanni De**

Angelis con studio in via delle Torri, 7 – 63100 Ascoli Piceno - p.iva 01921180442, i relativi servizi

verso il prezzo (esclusa IVA) di **3.530,00 €** - CIG: ZEB2AB949D

► con **delibera di Giunta Comunale n. 162, del 30/12/2020** si approvava il progetto esecutivo dei

lavori per l'importo complessivo di **€. 60.717,41**

► con **determina Area Tecnica n. 38/92 del 22/02/2021** in esecuzione alla delibera avanti richiamata

ed ai sensi dell'artt. 1, comma 2, lett. A), del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito nella legge 11 settembre

2020. N° 120 (in deroga all'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii, veniva

disposto di avviare una trattativa diretta per la realizzazione dell'intervento: **“BANDO GAL**

PICENO PSR MARCHE 2014-2020 (REG. CE 1305/2013) MISURA 19 SOSTEGNO

ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER - SOTTO MISURA: 19.2.7.6 OPERAZIONE

A) INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE

DELLE AREE RURALI- LAVORI DI: " RECUPERO E RESTAURO DI PORZIONE

DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO IN CASTELLO" CIG: - 8640350262

► con nota inviata via pec, protocollo n. 0001806 del 22/02/2021, è stato richiesto alla ditta

"IMPRESA COSTRUZIONI EDILI CINELLI ROBERTO & C SRL" con sede in Ascoli Piceno, via Ciotti

n. 32 Partita IVA 01129760441 di voler produrre offerta/preventivo per l'affidamento dei lavori di cui

trattasi con le modalità contenute nella predetta nota

► entro il termine stabilito, con nota acquisita al protocollo al n. 2060 del 01/03/2021, la ditta

"IMPRESA COSTRUZIONI EDILI CINELLI ROBERTO & C SRL" ha prodotto la propria

offerta/preventivo formulando, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, un ribasso del 2% sull'importo a

base di negoziazione pari ad Euro 33.549,20, oltre Euro 1.037,60 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso

► con determina Area Tecnica n.51/117 del 15.03.2021, a seguito delle verifiche effettuate

sull'operatore economico, si stabiliva di affidare, alla ditta "IMPRESA COSTRUZIONI EDILI CINELLI

ROBERTO & C SRL" con sede in Ascoli Piceno, via Ciotti n. 32 Partita IVA 01129760441, l'esecuzione

dei lavori relativi all'intervento: "GAL PICENO PSR MARCHE 2014-2020 (REG. CE

1305/2013) MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER - SOTTO

MISURA: 19.2.7.6 OPERAZIONE A) INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO

CULTURALE E NATURALE DELLE AREE RURALI- LAVORI DI: " **RECUPERO E**

RESTAURO DI PORZIONE DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO IN

CASTELLO" CIG: - 8640350262, per l'importo di Euro 106.760,48, oltre Euro 1.741,98 per

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale complessivo di Euro

32.878,22, oltre Euro 1.037,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo

contrattuale complessivo di **Euro 33.915,82**, oltre Iva ai sensi di legge, in applicazione del ribasso del

2% offerto dal predetto operatore; si dava inoltre atto che la somma complessiva dell'intervento in

oggetto, trova copertura nel bilancio 2021-2023 con imputazione

✓ per **€ 53.193,29**, al codice **05.01-2.02.01.09.999** (cap.2696/16);

✓ per **€ 7.524,12**, al codice **05.01-2.02.01.09.999** (cap.2696/18);

► lo schema della presente scrittura privata, è stato approvato unitamente alla documentazione

progettuale con deliberazione di Giunta Comunale n. **51/2021**, esecutiva ai sensi di legge e che per il

presente affidamento, non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto ai sensi dell'art.32,

comma 10 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra generalizzate si conviene e si stipula

quanto segue:

ART. 1) - La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2) - Il Geom. Gino Santoni, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune

intestato nel cui nome e nell'interesse del quale dichiara di operare e di agire, conferisce all'Impresa

"**IMPRESA COSTRUZIONI EDILI CINELLI ROBERTO & C SRL**" con sede in Ascoli Piceno, via Ciotti

n. 32 Partita IVA **01129760441**, rappresentata dal signor (c.f.) nato a

..... (AP) il che accetta, l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento sopra

richiamato, per un importo netto dei lavori di **Euro 32.878,22**, oltre **Euro 1.037,60** per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale complessivo di **Euro 33.915,82**, oltre Iva ai

sensi di legge, in applicazione del ribasso del 23% accettato dalla stessa, di cui al progetto approvato

con deliberazione di n. **162/2020**, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere per averne in precedenza

preso visione e perfetta cognizione e che si intende facente parte integrante e sostanziale del presente

atto anche se materialmente non allegato.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

► negli elaborati progettuali di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di giunta n. **162/2020**

► nell'offerta presentata in sede di trattativa

► in tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta delle norme, patti, condizioni e modalità contenute negli atti della procedura, nel computo metrico ed elenco prezzi, nei restanti elaborati che fanno parte del progetto esecutivo, nonché nei piani di sicurezza, che l'impresa appaltatrice dichiara di conoscere e che, sebbene non allegati, sono considerati parte integrante del presente contratto e comunque sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai documenti facenti parte del progetto approvato .

La Ditta ha consegnato, in data odierna (prot. n.), la documentazione relativa agli adempimenti in materia di sicurezza del cantiere redatta ai sensi, del D.Lgs. n. 81/2008 (Piano Operativo di Sicurezza). Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione il D.lgs.81/2008 ed il D.lgs. 50/2016.

I documenti, di cui sopra, che sono depositati agli atti del Comune di Venarotta, si intendono facenti parte integrante della presente scrittura privata, anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni contrattuali nonché quelle contenute nell'allegato **Capitolato Speciale di Appalto**. In caso di discordanza prevalgono le disposizioni del presente contratto.

Si allega al presente per farne parte integrante altresì l'**elenco prezzi unitari**.

Le Parti si impegnano, inoltre, all'ottemperanza delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché della parte ancora vigente del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

ART. 3) - Il corrispettivo dovuto dall'Ente appaltante all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è fissato in **Euro 32.878,22, oltre Euro 1.037,60** per oneri della sicurezza oltre e quindi per un importo contrattuale di **Euro 33.915,82**, oltre Iva ai sensi di legge, in applicazione del ribasso del 2% offerto dalla ditta in sede di trattativa.

ART. 4) - L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta delle norme, patti,

condizioni e modalità contenute negli atti della procedura, nel computo metrico ed elenco prezzi, nei restanti elaborati che fanno parte del progetto approvato con delibera GC 162/2020, nonché nei piani di sicurezza, che l'impresa appaltatrice dichiara di conoscere e che, sebbene non allegati, sono considerati parte integrante del presente contratto e comunque sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai documenti facenti parte del progetto approvato.

Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione il D.lgs.81/2008 ed D.lgs. 50/2016.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni contrattuali. Le Parti si impegnano, inoltre, all'ottemperanza delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché della parte ancora vigente del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

ART. 5) - I lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto al punto 10 del CSA e comunque non oltre il 30 giugno 2021 al fine della rendicontazione del finanziamento, salve eventuali proroghe concesse. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, verranno applicate le penali di cui all'art.12 del Capitolato Speciale di Appalto, fatte salve le clausole ed i limiti di cui al D.lgs. 50/2016 ed ai casi di proroga e sospensione.

ART. 6) – I pagamenti in acconto verranno effettuati e contabilizzati come specificato nell'art.17 del C.S.A., ogni qualvolta il credito come derivante dall'offerta e al netto delle prescritte ritenute raggiunga Euro15.000,00.al netto del ribasso d'asta al netto della ritenuta a garanzia.

Il saldo sarà corrisposto sensi dell'art. 19 del C.S.A. Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento a saldo sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e 235, comma 2, del DPR

207/2010.

Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA, se dovuta nei termini di legge). Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione Committente procederà a verificare la regolarità contributiva della Ditta.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale il Comune ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, l'appaltatore è tenuto a emettere e trasmettere all'Amministrazione Committente specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Amministrazione.

È ammessa la cessione del credito. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

ART. 7) - Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di Legge, nonché quelle di cui agli articoli 108 e seguenti del D.lgs. 50 /2016 e quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 8) - Nel caso di contestazioni che insorgano circa gli aspetti tecnici influenti sull'esecuzione del contratto, si applica quanto previsto dal D.lgs 50/2016. La definizione di eventuali controversie tra l'impresa appaltatrice e il Comune dovrà avvenire secondo le procedure indicate dall'art. 204 e 205 del nuovo Codice dei contratti, con esclusione della procedura arbitrale. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, saranno devolute all'autorità giudiziaria del **Foro di Ascoli Piceno**.

ART.9) - L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini dell'applicazione della predetta norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fermo restando che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente

contratto, il C.I.G. ed il C.U.P indicati in oggetto, l'appaltatore ha dichiarato che gli estremi del conto

corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto sono:

CONTO CORRENTE C/O - **Filiale di** - intestato a Ditta

“.....” - p.i.: - **IBAN:**

Autorizzati ad operare sul conto:

Sig..... codice fiscale

Sig..... codice fiscale

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto in argomento, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3 della legge medesima.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento e/o con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L' appaltatore è tenuto a comunicare al Comune eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Amministrazione Committente provvederà alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione Committente, nei casi in cui siano contestate inadempienze può sospendere i pagamenti all'appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospeso da parte dell'appaltatore l'espletamento dei lavori oggetto del presente appalto, pena la risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia.

ART.10) La presente scrittura privata non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dal

D.lgs. 50/2016. Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Amministrazione Committente potrà richiedere le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016

ART. 11) - L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L'appaltatore ha dichiarato in sede di trattativa di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999.

In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Ente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Ente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del contratto.

ART. 12) - A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale della ditta sopra indicata. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni, nessuna esclusa ed eccettuata dipendenti dal presente contratto di appalto, sono fatte dal direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo.....

Art. 13) - Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla presentes scrittura

scrittura privata, che sarà registrata in caso d'uso.

Art. 14) - Il Comune, ai sensi dell'articolo 13, c.1, del d.lgs. del 30.6.2003 n. 196, e del nuovo

Regolamento Europeo in materia di tutela dei dati personali n. 679/2016, informa l'appaltatore che

tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Questa amministrazione ha nominato, a mezzo Unione Montana del Tronto e Valfluvione, Responsabile

Comunale della Protezione dei Dati Personali, la Ditta Cestarelli Office, con sede legale in Porto S.

Giorgio (FM), Via G.Galilei n.6 , P.Iva 1900720432, per il tramite del referente Dott. Francesco Mariani,

nominato Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) - Email: rpd@umtronto.it.

Art. 15) - Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in

materia di opere pubbliche, di contabilità dello Stato e delle altre disposizioni di legge in vigore nonché

a tutti gli atti amministrativi e tecnici ivi richiamati o allegati, ed agli elaborati di progetto approvati con

delibera di Giunta comunale n.80/2020. Si rimanda altresì alle norme del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,

nonché della parte ancora vigente del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

ART. 16) - Si dà atto che ai sensi del d.lgs. 159/2011 per il presente appalto non è necessaria

l'acquisizione della relativa documentazione antimafia. Tuttavia il rappresentante legale della Ditta

appaltatrice attesta in questa sede che nei propri confronti e degli altri rappresentanti ed amministratori

della medesima ditta, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla

normativa sopra richiamata.

.ART. 19) – L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente scrittura privata, si

impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili

con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine

si dà atto che l'Ente consegna, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per

una sua più completa e piena conoscenza. Consegna altresì copia del Codice di Comportamento

Comunale approvato con Delibera di Giunta n. 121 del 21/12/2013 nonché copia del Piano Triennale

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato con Delibera di Giunta n. 10/2020.

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La

violazione degli obblighi di cui agli atti sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla ditta il fatto assegnando un

termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non

fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il

risarcimento dei danni.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto

disposto dall'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 14, del Codice dei Contratti di cui al

D.Lgs.n.50/2016.

La presente scrittura privat stipulata in modalità elettronica è stato redatta con mezzi informatici. Se ne

dà lettura e le parti, dichiarandola conforme alla loro volontà la sottoscrivono con firma digitale ai sensi

dell'art. 24 D.lgs.82/2005 Codice Amministrazione Digitale di seguito verificata a cura del RUp Geom.

Gino Santoni, ai sensi dell'art. 14 DPCM 22.02.2013

Si da atto che la presente verrà registrata in caso d'uso.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI VENAROTTA – Responsabile Area Tecnica

(Geom. Gino Santoni)

LA DITTA APPALTATRICE “IMPRESA COSTRUZIONI EDILI CINELLI ROBERTO & C SRL.”

(Amministratore unico Sig.)